



## **Decreto Dirigenziale n. 145 del 01/06/2016**

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 3 - UOD Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 SS.MM.II. - CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALE DENOMINATA "CHIUSA EX VANACORE" IN COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), ORIGINARIAMENTE RILASCIATA IN PERPETUO. AFFIDAMENTO IN CUSTODIA CON FACOLTA' DI ESERCIZIO.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a. che il comune di Castellammare di Stabia (nel seguito: concessionario) è titolare della concessione per lo sfruttamento di acque termo-minerali denominata "Chiusa ex Vanacore" (nel seguito: concessione), sita nel territorio dello stesso comune, originariamente rilasciata in perpetuo con D.M. del 29/09/1937 per una estensione di 0.13 ha;
- b. che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 107, della legge regionale n°5/2013, fatti salvi gli adempimenti ivi prescritti, la concessione risulta di durata trentennale a decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n° 8/2008 s.m.i., con scadenza, pertanto, alla data del 12/08/2038;
- c. che con nota prot.n 12256 del 15/03/2011, acquisita al prot. regionale al n 0265035 del 04/04/2011, il concessionario ha comunicato che il legale rappresentante della società in house "Terme di Stabia SpA" *costituisce il soggetto che per conto del comune di Castellammare di Stabia svolge i compiti di cui alla legge regionale n. 8/2008 e s.m.i.*;
- d. che con nota prot. 0187321 del 16/03/2016 veniva chiesto al concessionario di relazionare sulle attività che hanno caratterizzato la propria azione, tra l'altro, per le sorgenti di acque minerali date in concessione e ciò anche in relazione alle intervenute procedure di liquidazione della soc Terme di Stabia S.p.A. di cui non si è avuta conoscenza diretta;
- e. che con nota prot. 0213810 del 29/03/2016, nel richiamare e richiedere al concessionario riscontro a quanto segnalato con la nota di cui alla precedente lettera c) e all'ASL Napoli 3 Sud di adottare, ove sussistono i presupposti, i provvedimenti necessari a tutela della risorsa mineraria, veniva comunicato al Comune di Castellammare, in qualità di concessionario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. n° 8/2008, l'avvio del procedimento di cessazione della concessione per decadenza, nonché l'avvio del procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative (atto di contestazione ex art. 37, comma 7, L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.) assegnando, ai fini del procedimento di cessazione, un termine per eseguire gli adempimenti richiesti pari a 30 giorni, come per legge;
- f. che l'avvio del procedimento di cessazione risulta motivato dai mancati riscontri agli atti di ufficio, in particolare, di adempimenti obbligatori previsti dalla L.R. 8/2008 e s.m.i. e dalla L.R.1/1972 del concessionario;

### RILEVATO:

- a. che in riscontro alle note di cui alle lettere d) ed e) della PREMESSA, nei termini di cui alla contestazione effettuata, il concessionario, con nota prot. n. 16906 del 22/04/2016, prot regionale n. 0296303 del 02/05/2016, ha comunicato ed inviato documentazione probante al fine di attestare sia l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalla L.R. 8/2008 ss.mm.ii. e L.R. 1/72 sia eseguendo direttamente, al di là degli introiti dei contributi spettanti l'esecuzione di azioni rivolte alla manutenzione del compendio minerario della concessione "Chiusa ex Vanacore" e del complesso termale finalizzati alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale anche mediante l'esecuzione di analisi chimico fisiche e microbiologiche presso le sorgenti e alla miscita;
- b. che con la stessa nota si evidenzia l'ulteriore intervento di manutenzione straordinaria delle sorgenti ubicate nel complesso Antiche Terme in corso di realizzazione;
- c. che con nota prot. n. 21517 del 23/05/2016, acquisita al n. 0360110 del 25/05/2015, ad integrazione della nota 16906 del 22/04/2016, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Castellammare di Stabia, ha comunicato dichiarando *che il Comune ha provveduto, in qualità di concessionario a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e che pertanto non si sono configurati i presupposti della decadenza, ciò a prescindere dal fallimento intervenuto per la società Terme di Stabia spa, partecipata dal Comune, avvenuto nel marzo 2015 e che allo stato non vi è insinuazione al passivo del fallimento della citata partecipata che determini conseguenze sulla concessione in oggetto*;
- d. che per quanto riportato nel programma di lavoro per l'anno 2016, presentato dal concessionario con lettera del 29-10-2015 prot. n. 45029, acquisita al n. 0212805 del 29/03/2016, una parte delle acque viene previsto l'utilizzo per il solo uso idroponico presso le mescite mentre non si attuano

terapie dedicate presso lo stabilimento Antiche Terme interessato da lavori di ristrutturazione; sono altresì previsti interventi, ancorchè non meglio specificati, radicali per tutte le sorgenti site all'interno dello stabilimento termale attraverso la realizzazione di opere conservative dell'esistente e atte a prevenire fenomeni di disturbo dell'equilibrio fisico-chimico e dell'integrità batteriologica;

**RITENUTO** per quanto sopra, in particolare sulla scorta delle dichiarazioni, del Dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune di Castellammare, rese con la nota prot. 21517 del 23/05/2016:

- a. di annullare il solo "Procedimento di cessazione della Concessione "Chiusa ex Vanacore" per decadenza (atto di contestazione ex art. 18, comma 2, e diffida ad adempiere ex art. 18, comma 1, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii.) avviato con nota prot. n. 0213810 del 29/03/2016, mentre con separato atto verranno comunicati le sanzioni amministrative da soddisfare in ragione dei ritardati pagamenti effettuati o per le somme non esattamente corrisposte nel tempo;
- b. che si rende necessaria, a seguito del fallimento della società in house "Terme di Stabia SpA", la regolazione amministrativa della concessione "Chiusa ex Vanacore" per consentire l'utilizzazione delle acque minerali delle sorgenti in essa rientranti, affidando nel frattempo, in custodia al comune di Castellammare di Stabia la concessione in parola al fine di consentire, entro sei mesi a partire dalla notifica del presente atto, la facoltà ad identificare la struttura al proprio interno atta a gestire la concessione di cui è titolare ovvero proceda con immediatezza all'affidamento in sub concessione della richiamata concessione nei modi previsti dalla L.R. 8/2008 ssmmii.. In mancanza di tale attribuzione nei termini sopra riportati ricorrono le condizioni di decadenza previsti dall'articolo 18 della L.R. 8/2008 ssmmii.;
- c. che tale regolarizzazione si rende necessaria per consentire l'ordinato prosieguo delle attività di sfruttamento delle citate sorgenti quanto mai indispensabile per il regolare esercizio delle terme ovvero, nell'immediato, per il loro utilizzo ai soli fini idroponici come richiamato nel programma di lavoro presentato;
- d. che, al fine di consentire la continuazione delle attività, si ritiene necessario acquisire dall'Asl Napoli 3 Sud parere sullo stato di conservazione della risorsa mineraria, di notevole pregio, anche dal punto di vista igienico sanitario, tenendo conto degli esiti del sopralluogo accertativo effettuato in data 11/03/2006, già portato all'attenzione della richiamata Asl, dandone comunicazione allo stesso concessionario ed alla U.O.D. 51.02.03. ai fini degli eventuali ulteriori adempimenti;
- e. che il concessionario, è tenuto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2008 ssmmii, a garantire la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti dandone comunicazione dell'avvenuta effettuazione trasmettendo a questa U.O.D. 51.02.03 entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
- f. che il concessionario nel vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni resta sottoposto agli altri obblighi previsti dalla L.R. n°8/2008 s.m.i., compreso il pagamento del diritto proporzionale annuo (art. 36 della L.R. n°8/2008 s.m.i.).

**VISTO:**

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. l'art. 1, c. 107 della L.R. n° 5 del 06/05/2013 ;
- d. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- e. la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012 ss.mm.ii con cui, in attuazione a quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, è stato approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

- f. l'ordine di servizio del 22/05/2015 in cui sono state attribuite le funzioni di RRUUPP ai funzionari indicati;
- g. la deliberazione della Giunta Regionale 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive alla Dr. Roberta Esposito;
- h. il DPGR n. 273 del 13/11/2013 con il quale è stato conferito, tra l'altro, l'incarico di dirigente della U.O.D. 51.02.03 "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici" al Dr. Fortunato Polizio;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'U.O.D 03 "Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

### DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. Il Sindaco pro tempore del Comune di Castellammare di Stabia, è costituito custode, con facoltà di gestione, della concessione di acque minerali denominata "Chiusa ex Vanacore" in territorio dello stesso comune, rilasciata a favore del richiamato Ente con Decreto del Ministro delle Corporazioni in data 29/09/1937, di cui all'allegata planimetria, per un'estensione di ha 0.13;
2. la custodia è funzionale alla regolazione amministrativa della concessione "Chiusa ex Vanacore" per consentire, entro sei mesi a partire dalla notifica del presente atto, l'utilizzazione delle acque minerali delle sorgenti in essa rientranti, ai soli fini idroponici mediante la facoltà, attribuita allo stesso Comune di Castellammare di Stabia, di identificare la struttura al proprio interno atta a gestire la concessione, di cui è titolare, ovvero a procedere con immediatezza all'affidamento in sub concessione della richiamata concessione nei modi previsti dalla L.R. 8/2008 ssmmii.. In mancanza di tale attribuzione, nei termini sopra riportati, ricorrono le condizioni per l'avvio del procedimento di decadenza previsti dall'articolo 18 della L.R. 8/2008 ssmmii.;
3. la continuazione delle attività, è subordinata all' acquisizione del parere dell'Asl Napoli 3 Sud sullo stato di conservazione della risorsa mineraria e per gli aspetti igienico sanitari, tenendo conto degli esiti del sopralluogo accertativo effettuato in data 11/03/2006, già portato all'attenzione della richiamata Asl, dandone comunicazione allo stesso concessionario ed alla U.O.D. 51.02.03. ai fini degli eventuali ulteriori adempimenti;
4. Il Comune concessionario è tenuto:
  - 4.1 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2008 ssmmii, a garantire la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti dandone comunicazione dell'avvenuta effettuazione trasmettendo alla U.O.D. 51.02.03 ed all'ASL Napoli 3 Sud entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
  - 4.2 nel vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni, ad adempiere agli obblighi previsti dalla L.R. n°8 /2008 s.m.i.;
  - 4.3 all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel decreto di concessione D.M. del 29/09/1937 e successive variazioni e integrazioni
  - 4.4 a rispettare tutte le disposizioni della L.R. n°8/ 08 e ss.mm.ii., del Regolamento n°10/2010 e a presentare, in esecuzione dell'articolo 1 comma 107 della L.R. 5/2013, la dovuta documentazione al fine di soddisfare i richiesti adempimenti;
5. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008 e ssmmii, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;

6. quanto sopra è accordato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
7. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. il presente decreto viene trasmesso a mezzo pec:
  - 8.1 Al Comune di Castellammare di Stabia (NA) nella qualità di titolare della concessione "Chiusa ex Vanacore";
  - 8.2 al Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per conoscenza e per la pubblicazione per quindici giorni all'Albo comunale;
  - 8.3 all'Assessore Regionale con delega alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Acque minerali e termali
  - 8.4 al Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
  - 8.5 alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
  - 8.6 al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
  - 8.7 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
  - 8.8 alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
  - 8.9 al Comune di Castellammare di Stabia per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
  - 8.10 all'ASL Napoli 3 Sud, competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii. e per quanto richiesto nel presente atto.

Fortunato Polizio